

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 91/A del 15 settembre 2020;
- attesa la necessità di stabilire, ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021 della società A SSDARL CALCIO FOGGIA 1920, il termine perentorio entro il quale la società deve presentare la domanda di iscrizione al suddetto Campionato ed effettuare i relativi adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 28/A del 31 luglio 2020;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

la società SSDARL CALCIO FOGGIA 1920 dovrà documentare, **entro il termine perentorio del 25 settembre 2020**, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato, depositando tutta la documentazione prevista dal Titolo I), paragrafo II), dal Titolo II) e dal Titolo III), del Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020, per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato Serie C.

Le certificazioni di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico, previste dal Titolo I), paragrafo III), lettera A), punti 1), 2), 3), 4) e 5) del Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020 devono pervenire alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 29 settembre 2020.

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020 devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del 29 settembre 2020.

La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il **30 settembre 2020**, esaminata la documentazione prodotta dalla società e quanto trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, comunicano alla società l'esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di ammissione al Campionato Serie C si intende accolta.

Nel caso in cui non venissero soddisfatti i requisiti richiesti per la partecipazione al Campionato di Serie C 2020/2021, la società potrà presentare ricorso motivato avverso la decisione negativa della relativa Commissione.

In sede di ricorso, non potrà essere presentata documentazione ulteriore rispetto a quella già esaminata dalla competente Commissione, né potrà essere effettuato e/o integrato alcuno degli adempimenti sopra richiamati, il cui termine perentorio è fissato al 25 settembre 2020.

Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, **entro il termine perentorio del 5 ottobre 2020, ore 19:00.**

Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 9.000,00. Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento del ricorso.

Le Commissioni adite esprimono, entro **il 7 ottobre 2020**, parere motivato al Consiglio federale sul ricorso proposto.

La decisione sulla concessione della Licenza Nazionale verrà assunta dal Consiglio federale in data **8 ottobre 2020.**

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2020/2021, sarà consentito ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1658 del Consiglio Nazionale del 25 febbraio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

Il termine per l'effettuazione degli adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020, Titolo III), punto 2), lett. a.1), a.2.), a.3), b), c) d), e1), e2), f), g), h) è stabilito al 9 ottobre 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

PRESIDENTE
Gabriele Gravina